

**CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO  
PER L'ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO PER  
L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEL NUOVO SISTEMA BILANCIO  
FINANZIARIO**

**TRA**

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Danilo Oreste Broggi, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

**e**

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

**PREMESSO CHE**

- con convenzione del 19 aprile 2006 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "*Amministrazione*", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per l'acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% del corrispettivo complessivo ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e

“Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell’ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera **”G”**. Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera **”S”** .

- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” Capitolato tecnico; Allegato “III” – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato “IV” – Elenco prezzi unitari componenti Server) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 S**

#### **Oggetto e luogo della prestazione**

1. La Consip, nell’interesse dell’Amministrazione, affida all’Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) tre server UNIX di tipo partizionabile, corredati di sistema operativo e software di clustering, di seguito indicati come Sistema;
  - b) servizi di consegna, installazione e configurazione del Sistema;
  - c) servizio di manutenzione “on site” in garanzia per 12 (dodici) mesi a decorrere dalla “Data di accettazione della fornitura” di cui all’articolo 8 S del Sistema;

- d) servizio di manutenzione a pagamento per 24 (ventiquattro) mesi “on site” , decorrenti dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia di cui al punto c);
  - e) servizi feriali di supporto specialistico a consumo per un massimo di 20 giorni /persona;
  - f) servizi festivi di supporto specialistico a consumo per un massimo di 20 giorni/persona.
- 2. Le apparecchiature di cui al precedente comma 1 punto a) dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta in lingua italiana.
  - 3. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Consip alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
  - 4. Il Sistema oggetto del presente contratto dovrà essere consegnato e i servizi dovranno essere eseguiti presso il CED della sede di “La Rustica” in Via A. Soldati n. 80, Roma.

## **Articolo 2 S**

### **Durata**

- 1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla “Data di accettazione della Fornitura”.

## **Articolo 3 S**

### **Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa**

- 1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
  - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software,

eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;

- b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
- c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
- d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
- e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Consip e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

- 2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
- 3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip.

4. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Consip alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Consip, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **Articolo 4 S**

##### **Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso**

1. L'Amministrazione acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 8 S; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Consip e/o dell'Amministrazione.
2. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S, nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19

dicembre 2003; l'Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Consip e/o dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Consip e di terzi da queste autorizzati.

## **Articolo 5 S**

### **Garanzie**

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8 S "Collaudo e accettazione".

6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 14 S in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

#### **Articolo 6 S**

##### **Subappalto**

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_,  
avvalendosi delle seguenti imprese:  
\_\_\_\_\_.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

#### **Articolo 7 S**

##### **Consegna, installazione e configurazione**

1. La consegna del Sistema oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 20 giorni solari decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto. Si precisa che la consegna del Sistema si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli ad acquisire la disponibilità di mezzi speciali e/o di quanto altro necessario a trasportare, scaricare e a collocare il sistema nei siti prescelti del CED di "La Rustica".
2. Entro il termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di consegna della fornitura, l'Impresa dovrà terminare il processo di installazione, e

configurazione (di base) del Sistema secondo le specifiche indicate dalla Consip e di tutti i prodotti software oggetto di codesta fornitura, nonché renderli operativi.

3. Ultimate le operazione di installazione, l'Impresa dovrà consegnare alla Consip un "Rapporto di Fine Installazione" recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle versione dei prodotti software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico.

### **Articolo 8 S**

#### **Collaudo e accettazione**

1. Entro il termine di 20 giorni lavorativi decorrente dalla data del "Rapporto di Fine Installazione", le componenti hardware e software, di cui all'art. 1 S comma 1 lettera a), dovranno essere positivamente collaudate.
2. A tal fine, entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto, l'Impresa dovrà, altresì, consegnare un "Piano di collaudo", contenente l'articolazione delle prove proposte per il collaudo dei prodotti oggetto della fornitura, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, e le risorse rese disponibili per il servizio di supporto specialistico.
3. L'Impresa prende atto e accetta che il collaudo può comprendere anche prove diverse indicate dalla Consip.
4. Il collaudo delle apparecchiature, anche in modalità integrata tra le componenti hardware e software, verrà eseguito da una Commissione di Collaudo, in contraddittorio con l'Impresa. Delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale in contraddittorio. Il collaudo delle apparecchiature si intende positivamente superato solo se tutte le componenti hardware e software risultino funzionare correttamente, singolarmente e integrate tra loro, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione tecnica e



d'uso fornita dall'Impresa.

5. Nel caso di esito positivo del collaudo la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione della Fornitura”, da parte della Consip.
6. Nel caso di esito negativo del collaudo, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 11 S. Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
7. Nell'ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, la Consip, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 14 S, nonché dell'art. 1456 c.c..
8. In sede di collaudo, l'Impresa si impegna a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
9. L'impresa, in sede di collaudo, si impegna, altresì, a fornire alla Consip tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell'Amministrazione.

## **Articolo 9 S**

### **Servizio di manutenzione**

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature hardware e dei prodotti software per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data “Data di Accettazione della Fornitura” di cui all'articolo 8 S, nonché il servizio di manutenzione a pagamento per i successivi 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla scadenza del periodo di manutenzione in garanzia.
2. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo 12 S.

3. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
4. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta al ripristino dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
5. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
  - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
  - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Consip avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
6. Il servizio di manutenzione sarà prestato dall'Impresa per 24 ore al giorno, per 7 giorni la settimana e per 365 giorni l'anno.
7. La Consip e/o l'Amministrazione comunicheranno all'Impresa i malfunzionamenti mediante telefono al numero \_\_\_\_\_ e/o strumento telematico all'indirizzo \_\_\_\_\_, confermata via fax al numero \_\_\_\_\_. Si precisa che i termini per il ripristino dei malfunzionamenti

decorrono \_\_\_\_\_ dalla conferma via fax.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 7, l'Impresa pena l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 11 S, comma 6, si obbliga confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail o via fax alla Consip, entro 2 ore solari.
9. Le richieste di intervento verranno gestite dall'Impresa tramite un tecnico specializzato.
10. L'Impresa si impegna a ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti software entro 4 ore solari dal momento della ricezione del fax di cui al precedente comma 7.
11. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
12. Ove il ripristino della funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti software non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 10, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 11 S comma 7, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
13. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Consip; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 5 S.
14. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
15. Ove il ripristino del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 10 o comporti il trasferimento

delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Consip, l'Impresa, previa comunicazione alla Consip, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 S, sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.

16. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Consip e/o l'Amministrazione.
17. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Consip e/o dell'Amministrazione e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
18. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Consip procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.

#### **Articolo 10 S**

##### **Servizi di supporto specialistico**

1. L'Impresa dovrà erogare, su richiesta della Consip, il servizio di supporto specialistico, fino ad un massimo di 40 giorni/persona da distribuire nell'arco dei 36 mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura", di cui al precedente art 8 S.
2. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante apposita "Nota di intervento" redatta a cura dell'Impresa che conterrà il tipo e la durata dell'intervento stesso.

3. Il servizio comprende:

- attività di personalizzazione del software di sistema; in particolare dovranno essere implementate le procedure di partizionamento del Sistema e configurati i diversi tool di gestione;
- assistenza post installazione (a decorrere dalla “Data di accettazione della fornitura”, di cui al precedente art 8 S) on-site fornita dall’impresa, i cui consulenti saranno affiancati da personale Consip allo scopo di realizzare uno skill-transfert;
- effettuazione dei test di funzionamento sistemistico del Sistema;
- evoluzione dei prodotti installati e delle modalità di configurazione;
- tuning del Sistema.

4. Tali servizi dovranno essere forniti da un sistemista “senior” con esperienza specifica sul Sistema e relativi software oggetto del presente Contratto.

5. Il sistemista verrà convocato dalla Consip mediante chiamata al numero di telefono di cui al precedente art. 9 S, comma 7, con un preavviso di 2 giorni lavorativi.

6. Il sistemista svolgerà l’attività di supporto specialistico presso la sede di “La Rustica”. Per l’attività di supporto specialistico verrà applicata:

- a. la tariffa giornaliera feriale di cui al successivo articolo 12 S, comma 1 lett. c, per le attività svolte dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 8:01 alle ore 18:00;
- b. la tariffa giornaliera festiva di cui al successivo articolo 12 S, comma 1 lett. d, per le attività svolte il sabato, la domenica e i giorni festivi 24 ore su 24 e dal lunedì al venerdì dalle ore 18:01 alle ore 8:00.

### **Articolo 11 S**

#### **Penali**

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna delle apparecchiature di cui al precedente articolo 7 S, comma 1, la Consip applicherà all’Impresa una penale pari a 300,00 € (trecento/00 Euro). La

medesima penale si applica per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di installazione e configurazione di cui al precedente articolo 7 S, comma 2.

2. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Nel caso in cui la Consip accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00 Euro) per ogni inadempimento.
4. Qualora l'Impresa non consegna il Piano di collaudo entro il termine prescritto all'art. 8 S, comma 2, la Consip applicherà una penale pari a 300,00 € (trecento/00 Euro) per ogni giorno lavorativo di ritardo.
5. Qualora il collaudo non venga positivamente concluso entro il termine di cui all'articolo 8 S, comma 1 la Consip applicherà una penale pari a 500,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo.
6. Qualora l'Impresa non elimini i vizi accertati entro il termine di cui all'articolo 8 S, comma 6, la Consip applicherà una penale pari a 500,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni giorno solare di ritardo.
7. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione di cui al precedente art. 9 S, comma 8, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 300,00 (trecento/00 Euro) per ogni ora di ritardo.
8. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione di cui al precedente art. 9 S, comma 10, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino della funzionalità, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00 Euro) per ogni ora di ritardo.
9. Qualora il fermo delle apparecchiature o di una loro componente superi le ventiquattro ore solari complessive nel corso di un anno, anche se i singoli ripristini sono intervenuti nei termini di cui al precedente art. art. 9 S, comma

- 10, la Consip applicherà all'Impresa una penale di 200,00 € (duecento/00 Euro) per ogni due ore, o frazione di queste, di fermo ulteriore.
10. Nell'ipotesi disciplinata all'art. 9 S, comma 15, l'Impresa, qualora non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, Consip applicherà una penale pari a 500,00 € (cinquecento/00 Euro) per ogni macchina - e per ogni altra apparecchiatura funzionalmente collegata – malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno lavorativo di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.
11. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
12. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
13. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
14. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
15. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 12 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a

qualsiasi titolo.

16. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S, comma 1.

### **Articolo 12 S**

#### **Corrispettivo**

1. Il corrispettivo contrattuale globale, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi Euro \_\_\_\_\_, al netto di IVA, così suddiviso:
- a) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del Sistema di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a), comprensiva del servizio di consegna, installazione e configurazione di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b), della manutenzione in garanzia all'art. 1 S, comma 1, lettera c) e della documentazione di cui all'art. 1 S, comma 2, è pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);
  - b) Il corrispettivo contrattuale per la manutenzione a pagamento di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera d) è pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_);
  - c) Il corrispettivo contrattuale complessivo per 20 giornate del sistemista *senior* per la prestazione del servizio feriale di supporto specialistico, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera e) è pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), al netto dell'IVA, la relativa tariffa giornaliera feriale è pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), al netto dell'IVA.
  - d) Il corrispettivo contrattuale complessivo per 20 giornate del sistemista *senior* per la prestazione del servizio festivo di supporto specialistico, di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera f) è pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), al



netto dell'IVA, e la relativa tariffa giornaliera festiva è pari ad Euro \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_), al netto dell'IVA.

I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
5. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

### **Articolo 13 S**

#### **Fatturazione e pagamento**

1. La fatturazione dei corrispettivi verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
  - a) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S, comma 1, lettera a), l'Impresa potrà emettere fattura successivamente alla presa in carico del bene da parte dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.P.R. 4 settembre 2002 n. 254 "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato", salvo eventuali deroghe concesse dalla Consip/Amministrazione previa opportuna motivazione.
  - b) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S, comma 1, lettera b), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla data di scadenza della manutenzione in garanzia.

- c) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S, comma 1, lettera c), l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata in base alle prestazioni effettivamente erogate nel periodo di competenza, risultanti dalle "Note di intervento" di cui al precedente articolo 10 S, comma 2, calcolato sulla tariffa giornaliera feriale.
- d) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S, comma 1, lettera d), l'Impresa potrà emettere fattura trimestrale posticipata in base alle prestazioni effettivamente erogate nel periodo di competenza, risultanti dalle "Note di intervento" di cui al precedente articolo 10 S, comma 2, calcolato sulla tariffa giornaliera festiva.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla singola tipologia di attività. Le fatture - che dovranno contenere il riferimento al presente contratto e alla singola prestazione contrattuale - dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/e, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via , Via Isonzo 19/e, 00198 Roma.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa dovrà produrre, unitamente a ciascuna fattura il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
4. L'importo delle fatture verrà pagato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato all'Impresa presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, A.B.I. \_\_\_\_\_, C.A.B. \_\_\_\_\_.
5. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

#### **Articolo 14 S**

##### **Risoluzione**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente

risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 20 G "Condizione particolare di risoluzione";

- c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 10 G;
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente art. 7 G;
- f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa, art. 8 S Collaudo ed accettazione, art 5 S Garanzie, art. 11 S Penali, art. 4 G Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali, art. 6 G Obblighi di riservatezza, art. 8 G Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software, art. 9 G Proprietà dei prodotti, art. 12 G Cauzione, art. 15 G Divieto di cessione del contratto e cessione del credito, art. 16 G Trasparenza dei prezzi, art. 17 G Subappalto, art. 20 G Condizione particolare di risoluzione, art. 21 G Codice Deontologico, art. 22 G Ulteriore condizione risolutiva espressa.

4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Roma, li \_\_\_\_\_

Consip S.p.A.

L'Impresa

Dott. Danilo Oreste Broggi

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le

clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;

Articolo 4 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;

Articolo 5 S - Garanzie ;

Articolo 11 S - Penali ;

Articolo 14 S - Risoluzione ;

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione ;

Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ;

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza ;

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore ;

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;

Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti ;

Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa ;

Articolo 12 G – Cauzione ;

Articolo 13 G – Recesso ;

Articolo 14 G– Recesso per giusta causa ;

Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 16 G- Trasparenza dei prezzi ;

Articolo 17 G – Subappalto ;

Articolo 18 G- Foro esclusivo ;

Articolo 19 G -Trattamento dei dati personali ;

Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione ;



Schema di Contratto per l'acquisizione di un Sistema Informatico per  
l'evoluzione tecnologica del Nuovo Sistema Bilancio Finanziario

---

Articolo 21 G - Codice deontologico ;

Articolo 22 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

Roma, li \_\_\_\_\_

L'Impresa

\_\_\_\_\_